

DELL' ASSOCIAZIONE GEA

Oggi, 21/11/2024, alle ore 8:30, presso la sede del Parco Valle del Menago, via Valle del Menago,
si è riunita con il seguente O.d.G.:

1. approvazione delle modifiche allo statuto sociale per recepire le norme del decreto leg.vo n. 117/2017 s.m.i al fine dell'iscrizione al Runtz- sez. APS
2. varie ed eventuali

Assume la presidenza dell'assemblea la/il presidente Paola Nadali che chiama a fungere da segretaria/o MARIA GRAZIA CAMBUZZI, che accetta.

La/il Presidente, constata la presenza in proprio o per delega dei soci:

ROMINA SCAU - BERTONI PAOLO - DI NUZZO GIUSEPPE - FRACCHIETTI AGNESE
BOAGI PETRU - UDAU ALBINO - TIZIANO CARBOGNIN - BERTONI GIANFRANCO
ACERBI ROMANO - SPEZZONI BRUNO - CRISTOFOLI SARA - NADALI PAOLA
GAMBUZZI MARIA GRAZIA - CASOLAI CHIARA - ROSSETTI VERONICA
SCAU REMO - BERTONI GIORGIO
SCOTTON MARTA

L'assemblea regolarmente costituita ed atta a deliberare.

Passando alla trattazione del primo punto dell'O.d.G., la Presidente spiega all'Assemblea che una revisione dello statuto sociale si è resa necessaria per al fine di recepire le norme della recente Riforma del Terzo Settore (D.Lgs. 117/2017), il che dà anche occasione per riprecisare, ferme restando le finalità originarie, le attività in accordo con l'evoluzione dell'Associazione. L'associazione intende iscriversi al REGISTRO UNICO NAZIONALE DEL TERZO SETTORE - SEZ. APS

Vieni quindi data lettura dello Statuto sottolineando ed evidenziando gli interventi proposti.

Dopo una breve discussione su alcune precisazioni, lo Statuto, viene posto ai voti e viene integralmente approvato all'unanimità dall'Assemblea dei Soci che dà mandato alla Presidente PAOLA NADALI per procedere a quanto necessario per registrare la modifica statutaria.

Nessun altro chiedendo parola e non essendoci altro da deliberare, l'Assemblea Straordinaria viene
alle ore 10.00 previa stesura, lettura ed approvazione del presente verbale.

BOLONE, 21/11/2024

REG.
200.00
T.S.
TOTALI
200.00

Reg.to all'AGENZIA DELLE ENTRATE - UFFICIO DI VERONA 2
a data del timbro a calendario a lato 03/12/2024
Ass. privati Serie 3 N. 3 N° 1911
Liquidati € 200.00



La/il Presidente

Paola Nadali

La/il Segretari/o

Maria Grazia Cambuzzi

Soci presenti

18

FIRME DI ALMENO SETTE SOCI PRESENTI

Giuse Pitti Imo Phe Pedi Romano
Bertoni Gianfranco Dice M...
SP 22011 Bertoni Sara Cristofoli

GEA APS

STATUTO



ART. 1 (Denominazione e sede)

È costituito, nel rispetto del D. Lgs. 117/2017 e s.m.i., del Codice civile e della normativa in materia l'Ente del Terzo Settore denominato:

"GEA APS", che assume la forma giuridica di associazione di promozione sociale, apartitica e aconfessionale.

L'acronimo APS potrà essere inserito nella denominazione in via automatica e sarà spendibile nei rapporti con i terzi, negli atti, nella corrispondenza e nelle comunicazioni con il pubblico solo dopo aver ottenuto l'iscrizione al Registro regionale delle associazioni di promozione sociale o, qualora operativo, al Registro unico nazionale del terzo settore.

Fino al verificarsi delle condizioni di cui al comma precedente, ai sensi della norma transitoria nel presente Statuto, nella denominazione sarà utilizzato l'acronimo onlus.

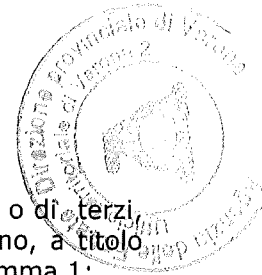
L'Associazione ha sede in via San Giovanni n.36, nel comune di Bovolone (VR). Il trasferimento della sede legale non comporta modifica statutaria ma l'obbligo di comunicazione agli uffici competenti.

L'Associazione ha durata illimitata. Non c'è in quella di MAG

ART. 2 (Finalità e Attività)

L'associazione esercita in via esclusiva o principale una o più attività di interesse generale per il perseguimento, senza scopo di lucro, di finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale, in particolare (con riferimento agli ambiti di cui all'art. 5, comma 1 del Codice del Terzo Settore) nei settori:

- dei servizi sociali (lettera a);
- delle prestazioni socio-sanitarie (lettera c);
- dell'educazione, istruzione e formazione professionale, nonché le attività culturali di interesse sociale con finalità educativa (lettera d);
- della gestione di interventi e servizi finalizzati alla salvaguardia e al miglioramento delle condizioni dell'ambiente e all'utilizzazione accorta e razionale delle risorse naturali (lettera e);
- della gestione di interventi di tutela e valorizzazione del patrimonio culturale e del paesaggio (lettera f);
- della ricerca scientifica di particolare interesse sociale (lettera h);
- dell'organizzazione e gestione di attività culturali, artistiche o ricreative di particolare interesse sociale incluse attività, anche editoriali, di promozione e diffusione della cultura e della pratica del volontariato e delle attività di interesse generale di cui al presente articolo; (lettera i);
- dell'organizzazione e gestione di attività turistiche di interesse sociale, culturale o religioso (lettera k);
- della formazione extra-scolastica (lettera l);
- dell'agricoltura sociale (lettera s);
- della riqualificazione di beni pubblici inutilizzati o di beni confiscati alla criminalità organizzata (lettera z).



Le attività che si propone di svolgere in favore dei propri associati, di loro familiari o di terzi, avvalendosi in modo prevalente dell'attività di volontariato dei propri associati sono, a titolo esemplificativo e non esaustivo e con riferimento agli ambiti di cui al citato art. 5 comma 1:

- promuovere la diffusione della cultura ecologica e della coscienza ambientale, l'educazione all'uso etico delle risorse, agli stili di vita semplici e responsabili; diffondere valori, comportamenti e modelli di sviluppo sostenibile al fine di favorire una partecipazione attiva del cittadino sul territorio attraverso:
 - attività di educazione ambientale;
 - attività di animazione ambientale;
 - attività di formazione ed aggiornamento;
 - attività di informazione e seminariale;
 - visite guidate in ambienti naturali antropizzati e non, di interesse storico, culturale, antropologico; (lett. d, e, f, l, k)
- progettare, organizzare, gestire iniziative ecologicamente compatibili atte a valorizzare il territorio dal punto di vista ambientale e suscitare uno spirito civico di gestione responsabile del bene comune (lett. e, f);
- svolgere attività di educazione ambientale rivolte alle scuole e ai minori in genere, realizzando processi di apprendimento formale e informale anche finalizzati alla prevenzione della dispersione scolastica e al contrasto della povertà educativa, anche con la creazione di laboratori didattici permanenti (scuola nel bosco); (lett. d, l)
- collaborare con realtà associative, organismi, enti, realtà che si occupano di commercio equo e solidale, consumo critico, turismo responsabile e promozione delle relative tematiche; lett. e, i, k);.
- promuovere, realizzare, divulgare metodi di monitoraggio e tutela dell'ambiente; (lett. e)
- Promuovere la divulgazione di tematiche scientifiche ecologico - ambientali; realizzare osservatori naturalistici e progetti di ricerca scientifica per lo studio e la promozione della bio-diversità degli ambienti non antropizzati; (lett. h)
- valorizzare la storia, la cultura e le tradizioni del mondo contadino locale e, più in generale, il rapporto agricoltura - territorio; (lettera i);
- promuovere e progettare interventi per la conoscenza e la produzione in agricoltura di sistemi eco compatibili ed eco sostenibili promuovendo la formazione rivolta ai produttori in collaborazione con aziende agricole e agrituristiche del territorio;(lettera e)
- organizzare prestazioni e attività sociali e di servizio per le comunità locali mediante l'utilizzazione delle risorse materiali e immateriali dell'agricoltura per promuovere, accompagnare e realizzare azioni volte allo sviluppo di abilità e di capacità, di inclusione sociale e lavorativa, di ricreazione e di servizi utili per la vita quotidiana; (lett. s)
- promuovere processi inerenti all'economia circolare, all'economia di prossimità intesa come filiera dell'attività economica che si svolge nel e per il territorio in cui risiede; avvio di sperimentazioni di economia eco sostenibile in diversi settori, finalizzate al benessere socio-economico di un territorio; implementare processi "comunitari" finalizzati alla produzione di beni per l'autoconsumo su piccola scala (esempio: orti sociali, panificazione collettiva, apiario collettivo, etc.); (lett. s)
- promuovere ed implementare sistemi agroforestali basati sul ripristino di superfici boscate, sulla relativa valorizzazione ecologica e sulla conoscenza dei prodotti ottenuti da tali sistemi; (lettera e);
- gestire, anche a seguito di convenzioni con enti locali, immobili e strutture per il conseguimento di finalità di utilità sociale;



- gestire, anche a seguito di convenzioni con enti locali, Associazioni, Organizzazioni non governative ONG, parchi e riserve naturalistiche; (lettera e)
- proporsi come soggetto di mediazione territoriale per sostenere e facilitare la sfida culturale e gestionale dello sviluppo sostenibile dei sistemi ambientali; Realizzare un Centro di Educazione Ambientale Permanente; (lettera e);
- produrre materiale informativo, giornali, bollettini, pubblicazioni, libri, documenti, audiovisivi e cassette, siti internet concernenti tematiche attinenti gli scopi dell'associazione; realizzare materiale di documentazione e divulgativo sulle ricchezze storico ambientali anche con il supporto di conferenze, seminari, dibattiti, trasmissioni radio televisive, mostre, feste;
- proporsi come soggetto attento al malessere di diverse fasce sociali con attività terapeutiche e olistiche adattate alle differenti necessità dei soggetti (dalle persone anziane ai giovani; dalle persone diversamente abili ai ragazzi socialmente disadattati; dalle persone con problemi psichici a quelle con problemi psichiatrici; dagli immigrati agli italiani bisognosi di ben-essere; dai delusi della vita ai depressi) (lett. a, c)
- accettare, donazioni e contributi dai soci, da enti e da privati per destinarli alle attività sociali;
- svolgere qualsiasi operazione di natura mobiliare, immobiliare, contrattuale e finanziaria purché riferita alle finalità dell'associazione che per tali fini potrà stipulare convenzioni, contratti, partnership con enti e organismi pubblici, privati e no-profit. Potrà inoltre svolgere attività connesse ed accessorie alle finalità istituzionali nei limiti previsti dalla normativa .

L'associazione può esercitare, a norma dell'art. 6 del Codice del terzo settore, attività diverse da quelle di interesse generale, secondarie e strumentali rispetto a queste ultime, secondo criteri e limiti definiti con apposito Decreto ministeriale, quali ad esempio la somministrazione di alimenti e bevande e la cessione di beni o prodotti derivanti dalle attività di interesse generale, giochi didattici ecc. La loro individuazione è operata da parte del Consiglio Direttivo.

L'associazione può inoltre realizzare attività di raccolta fondi, nel rispetto dei principi di verità, trasparenza e correttezza con i sostenitori e con il pubblico, in conformità alle disposizioni contenute nell'art. 7 del D. Lgs. 117/2017 e s.m.i.

Le previsioni contenute nel presente articolo che risultano essere incompatibili con la qualifica di onlus, quali le ulteriori finalità perseguite e le attività diverse dall'art. 10 del D.Lgs. 460/97, acquistano efficacia a decorrere dal termine indicato nella norma transitoria.

ART. 3 (Statuto)

L'associazione di promozione sociale è disciplinata dal presente statuto, ed agisce nel rispetto del Decreto Legislativo 3 luglio 2017 n. 117 e s.m.i., delle relative norme di attuazione, della legge regionale e dei principi generali dell'ordinamento giuridico.

L'assemblea può deliberare l'eventuale regolamento di esecuzione dello statuto per la disciplina degli aspetti organizzativi più particolari.

Lo statuto vincola alla sua osservanza gli associati all'associazione; esso costituisce la regola fondamentale di comportamento dell'attività dell'associazione stessa.

Lo statuto è valutato secondo le regole dei contratti e secondo i criteri dell'articolo 12 delle preleggi al codice civile.

ART. 4 (Ammissione)

Sono associati dell'associazione le persone fisiche e giuridiche che condividono le finalità e gli scopi associativi e si impegnano per realizzare le attività di interesse generale.

Possono aderire all'associazione altri enti del terzo settore o senza scopo di lucro a condizione che il loro numero non superi il cinquanta per cento del numero delle associazioni di promozione sociale.

Il numero degli associati è illimitato ma, in ogni caso, non può essere inferiore al numero minimo richiesto dalla Legge. Se successivamente alla costituzione il numero dovesse scendere al di sotto del minimo richiesto, l'associazione dovrà darne tempestiva comunicazione all'Ufficio del Registro unico nazionale ed integrare il numero entro un anno.

L'ammissione all'associazione è deliberata dal Consiglio Direttivo su domanda dell'interessato secondo criteri non discriminatori, coerenti con le finalità perseguite e le attività d'interesse generale. La deliberazione è comunicata all'interessato ed annotata nel libro degli associati.

In caso di rigetto della domanda, il Consiglio Direttivo comunica la decisione all'interessato entro 60 giorni, motivandola.

L'aspirante associato può, entro 60 giorni da tale comunicazione di rigetto, chiedere che sull'istanza si pronunci l'assemblea in occasione della successiva convocazione.

L'ammissione ad associato è a tempo indeterminato, fermo restando il diritto di recesso.

Non è ammessa la categoria di associati temporanei.

La quota sociale è intrasmissibile, non rimborsabile e non rivalutabile.

ART. 5 (Diritti e doveri degli associati)

Gli associati hanno pari diritti e doveri.

Hanno il diritto di

- eleggere gli organi sociali e di essere eletti negli stessi;
- essere informati sulle attività dell'associazione e controllarne l'andamento;
- prendere atto dell'ordine del giorno delle assemblee;
- esaminare i libri sociali secondo le regole stabilite dal successivo art. 19;
- votare in Assemblea se iscritti nel libro degli associati e in regola con il pagamento della quota associativa, se prevista;
- denunciare i fatti che ritiene censurabili ai sensi dell'art. 29 del Codice del terzo settore;

e il dovere di:

- rispettare il presente statuto e l'eventuale regolamento interno;
- versare, se prevista, la quota associativa secondo l'importo, le modalità di versamento e termini annualmente stabiliti dall'organo direttivo.

I soci minorenni hanno diritto di voto (elettorato attivo) mediante l'esercizio della potestà genitoriale.

ART. 6 (Volontario e attività di volontariato)

Il volontario svolge la propria attività in favore della comunità e del bene comune in modo personale, spontaneo e gratuito, senza fini di lucro, neanche indiretti ed esclusivamente per fini di solidarietà.



La qualità di volontario è incompatibile con qualsiasi forma di rapporto di lavoro subordinato o autonomo e con ogni altro rapporto di lavoro retribuito con l'associazione.

L'attività del volontario non può essere retribuita in alcun modo, nemmeno dal beneficiario. Agli associati volontari possono essere rimborsate soltanto le spese effettivamente sostenute e documentate per l'attività prestata, entro i limiti massimi e alle condizioni preventivamente stabilite dall'associazione. Sono vietati i rimborsi spesa di tipo forfetario.

ART. 7 (Perdita della qualifica di associato)

La qualità di associato si perde per morte, recesso o esclusione.

Il socio può recedere dall'Associazione mediante comunicazione scritta al Consiglio direttivo. I soci che non avranno presentato le dimissioni saranno considerati associati anche per l'anno successivo, purché abbiano versato la quota associativa annuale.

Può essere escluso il Socio:

- che svolga attività in contrasto con quelle dell'Associazione;
- che non osservi le deliberazioni degli organi sociali competenti;
- che senza giustificato motivo non adempia puntualmente agli obblighi assunti a qualsiasi titolo verso l'Associazione;
- per dichiarazioni non veritiere sulla propria identità anagrafica o fedina penale

L'esclusione è deliberata dal Consiglio Direttivo dopo avere ascoltato le giustificazioni dell'interessato e tale provvedimento dovrà essere comunicato all'associato dichiarato decaduto il quale entro quindici giorni da tale comunicazione può ricorrere all'assemblea mediante raccomandata inviata al presidente dell'Associazione.

L'associato che contravviene gravemente ai doveri stabiliti dallo statuto, può essere escluso dall'associazione. L'esclusione è deliberata dall'assemblea con voto segreto e dopo aver ascoltato le giustificazioni dell'interessato. La deliberazione di esclusione dovrà essere comunicata adeguatamente all'associato.

L'associato può ricorrere all'autorità giudiziaria entro sei mesi dal giorno di notifica della deliberazione.

ART. 8 (Gli organi sociali)

Sono organi dell'associazione:

- Assemblea dei soci
- Consiglio Direttivo
- Presidente
- Segretario tesoriere
- Organo di controllo, qualora obbligatorio per superamento dei parametri di legge
- Organo di revisione, qualora obbligatorio per superamento dei parametri di legge
-



ART. 9 (L'assemblea)

L'assemblea è composta dagli associati dell'associazione, iscritti nel Libro degli associati e in regola con il versamento della quota sociale. È l'organo sovrano.

Ciascun associato ha diritto ad un voto.

È convocata almeno una volta all'anno dal Presidente dell'associazione o da chi ne fa le veci mediante avviso scritto da inviare almeno 10 giorni prima di quello fissato per l'adunanza e contenente la data della riunione, l'orario, il luogo, l'ordine del giorno e l'eventuale data di seconda convocazione.

Tale comunicazione può avvenire a mezzo di pubblicazione sul sito internet dell'associazione, lettera, fax, e-mail spedita al recapito risultante dal libro degli associati e mediante avviso affisso nella sede operativa dell'associazione.

L'Assemblea è inoltre convocata a richiesta di almeno un decimo degli associati o quando l'organo amministrativo lo ritiene necessario.

I voti sono palesi, tranne quelli riguardanti le persone.

Delle riunioni dell'assemblea è redatto il verbale, sottoscritto dal Presidente e dal verbalizzante e conservato presso la sede dell'associazione.

È consentito l'intervento all'assemblea mediante mezzi di telecomunicazione ovvero l'espressione del voto per corrispondenza o in via elettronica, purchè sia possibile verificare l'identità dell'associato che partecipa e vota.

L'Assemblea può essere ordinaria o straordinaria. È straordinaria quella convocata per la modifica dello statuto e lo scioglimento dell'associazione. È ordinaria in tutti gli altri casi.

ART.10 (Compiti dell'Assemblea)

L'assemblea:

- determina le linee generali programmatiche dell'attività dell'associazione;
- approva il rendiconto economico-finanziario e il bilancio preventivo;
- elegge il Consiglio Direttivo;
- approva il bilancio di esercizio e il bilancio sociale, quando previsto;
- nomina e revoca i componenti del Consiglio direttivo;
- nomina e revoca, quando previsto, il soggetto incaricato della revisione legale dei conti;
- delibera sulla responsabilità dei componenti degli organi sociali e promuove azione di responsabilità nei loro confronti;
- delibera in via definitiva sulla esclusione dei soci, qualora il socio escluso proponga appello all'assemblea, come previsto dall'art. 7 del presente statuto;
- delibera sulle modificazioni dell'atto costitutivo o dello statuto;
- approva l'eventuale regolamento dei lavori assembleari;
- delibera lo scioglimento, la trasformazione, la fusione o la scissione dell'associazione;
- delibera sugli altri oggetti attribuiti dalla legge.

ART. 11 (Assemblea ordinaria)

L'assemblea ordinaria è regolarmente costituita in prima convocazione se è presente la maggioranza degli iscritti aventi diritto di voto; in seconda convocazione, da tenersi dopo 24 ore dalla prima, qualunque sia il numero dei presenti.

Le deliberazioni dell'assemblea ordinaria vengono prese a maggioranza dei presenti e sono espresse con voto palese tranne quelle riguardanti le persone e la qualità delle persone.



ART. 12
(Assemblea straordinaria)

L'assemblea straordinaria approva eventuali modifiche allo statuto con la presenza in prima convocazione di 2/3 dei soci e in seconda convocazione con la presenza di almeno il 50 più uno degli associati e delibera a maggioranza dei 2/3 dei presenti; scioglie l'associazione e ne devolve il patrimonio col voto favorevole dei $\frac{3}{4}$ degli associati.

ART. 13
(Verbalizzazione)

Le discussioni e le deliberazioni dell'assemblea sono riassunte in un verbale redatto dal segretario e sottoscritto dal presidente.

Ogni socio ha diritto di consultare il verbale (e di trarne copia).

ART. 14
(Consiglio Direttivo)

Il Consiglio Direttivo governa l'associazione ed opera in attuazione delle volontà e degli indirizzi generali dell'assemblea alla quale risponde direttamente e dalla quale può essere revocato.

Il Consiglio Direttivo è composto da tre a nove membri eletti dall'assemblea tra le persone fisiche e/o enti associati.

Dura in carica per tre anni e i suoi componenti sono rieleggibili.

Il Consiglio Direttivo è validamente costituito quando è presente la maggioranza dei componenti. Nel caso in cui è composto da soli tre membri esso è validamente costituito quando sono presenti tutti. Le deliberazioni sono assunte a maggioranza dei presenti. La partecipazione alle riunioni può avvenire anche mediante mezzi di telecomunicazione, purché atta alla identificazione dei presenti.

Si applica l'articolo 2382 del codice civile. Al conflitto di interessi degli amministratori si applica l'articolo 2475-ter del codice civile.

Il Consiglio Direttivo compie tutti gli atti di ordinaria e straordinaria amministrazione la cui competenza non sia per Legge di pertinenza esclusiva dell'assemblea o del Presidente.

In particolare, tra gli altri compiti:

- eseguire le deliberazioni dell'Assemblea generale;
- eleggere il Presidente, il vice Presidente e il Segretario Tesoriere dell'Associazione;
- curare l'amministrazione dell'associazione, la gestione delle attività, la manutenzione dei beni mobili ed immobili, l'acquisto, la conservazione di attrezzature, garantendo l'idoneità per lo svolgimento delle attività;
- compila il rendiconto economico - finanziario da sottoporre all'Assemblea;
- propone i regolamenti Interni all'Assemblea;
- delibera sull'accettazione dei soci e fissa l'ammontare della quota associativa;
- delibera sull'esclusione dei soci;
- delibera di convenire ad accordi, contratti, convenzioni con Enti pubblici e privati;
- vigila affinché nell'azione educativa e culturale dell'Associazione vengano rispettati i principi di cui all'art. 2 del presente Statuto;

- delibera l'accettazione di lasciti, donazioni, legati, nonché l'alienazione, l'acquisto e la permuta dei beni immobili dopo l'approvazione dell'Assemblea;
- propone all'Assemblea le eventuali modifiche dello Statuto;
- svolge tutte le attività che gli vengono demandate dall'Assemblea;
- delibera per l'eventuale apertura e chiusura di conti correnti postali e bancari.

Il potere di rappresentanza attribuito ai consiglieri è generale, pertanto le limitazioni di tale potere non sono opponibili ai terzi se non iscritte nel Registro unico nazionale del terzo settore o se non si prova che i terzi ne erano a conoscenza.

ART. 15 (Il Presidente)

Il Presidente ha la legale rappresentanza dell'associazione, presiede il Consiglio direttivo e l'assemblea; convoca l'assemblea dei soci e il Consiglio direttivo sia in caso di convocazioni ordinarie che straordinarie.

Il presidente è eletto dal consiglio direttivo tra i suoi componenti, dura in carica tre anni ed è rieleggibile. Il Presidente è il responsabile legale dell'Associazione, ne ha la firma sociale e la rappresenta in giudizio di fronte alle competenti Autorità ed a terzi.

Spetta al Presidente:

- convocare e presiedere l'Assemblea ed il Consiglio Direttivo;
- dare esecuzione alle delibere del Consiglio Direttivo;
- vigilare e dirigere tutta l'attività dell'Associazione;
- adottare i provvedimenti urgenti sottoponendoli poi a ratifica del Consiglio Direttivo;
- riferire sull'attività dell'Associazione al Consiglio Direttivo e all'Assemblea.



In caso di assenza o impedimento il Vice-presidente sostituisce il Presidente in tutte le sue attribuzioni.

ART. 16 (Il Segretario Tesoriere)

Il Segretario Tesoriere amministra le entrate ordinarie dell'Associazione e verifica periodicamente la cassa, i documenti e le registrazioni contabili con conseguente redazione del verbale.

ART. 17 (Organo di controllo)

L'organo di controllo, anche monocratico, è nominato nei casi e nei modi previsti dall'art. 30 del D. Lgs. 117/2017 e s.m.i.

L'organo di controllo:

- vigila sull'osservanza della legge, dello statuto e sul rispetto dei principi di corretta amministrazione;
- vigila sull'adeguatezza dell'assetto organizzativo, amministrativo e contabile e sul suo concreto funzionamento
- esercita compiti di monitoraggio dell'osservanza delle finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale

- attesta che il bilancio sociale sia stato redatto in conformità alle linee guida di cui all'articolo 14. Il bilancio sociale dà atto degli esiti del monitoraggio svolto.

Può esercitare, al superamento dei limiti stabiliti dal D.Lgs. 117/17 e s.m.i. all'art. 31, la revisione legale dei conti. In tal caso è costituito da revisori legali iscritti nell'apposito registro.

Il componente dell'organo di controllo può in qualsiasi momento procedere ad atti di ispezione e di controllo e, a tal fine, può chiedere agli amministratori notizie sull'andamento delle operazioni sociali o su determinati affari.

ART. 18 (Organo di Revisione legale dei conti)

È nominato nei casi e nei modi previsti dall'art. 31 del D. Lgs 117/2017 e s.m.i. ed è formato da un revisore contabile iscritto al relativo registro.

Art. 19 (Libri sociali)

L'associazione ha l'obbligo di tenere i seguenti libri sociali:

- a) il libro degli associati e degli aderenti tenuto a cura del Consiglio Direttivo;
- b) il libro delle adunanze e delle deliberazioni delle assemblee, in cui devono essere trascritti anche i verbali redatti per atto pubblico, tenuto a cura del consiglio;
- c) il libro delle adunanze e delle deliberazioni del Consiglio Direttivo, dell'organo di controllo, e degli altri organi sociali, tenuti a cura dell'organo a cui si riferiscono;
- d) il registro dei volontari, tenuto a cura del Consiglio Direttivo.

Tutti gli associati, in regola con il versamento della quota associativa, hanno il diritto di esaminare i libri sociali tenuti presso la sede legale dell'ente, entro 20 giorni dalla data della richiesta formulata al presidente con richiesta scritta.

ART. 20 (Risorse economiche)

Le risorse economiche dell'associazione sono costituite da:

- quote associative;
- contributi pubblici e privati;
- donazioni e lasciti testamentari;
- rendite patrimoniali;
- attività di raccolta fondi;
- rimborsi da convenzioni;
- ogni altra entrata ammessa ai sensi del D.Lgs. 117/2017 e s.m.i.



ART. 21 (I beni)

I beni dell'associazione sono beni immobili, beni registrati mobili e beni mobili. I beni immobili ed i beni registrati mobili possono essere acquistati dall'associazione, e sono ad essa intestati.

I beni immobili, i beni registrati mobili, nonché i beni mobili che sono collocati nella sede dell'associazione sono elencati nell'inventario, che è depositato presso la sede dell'associazione e può essere consultato dagli associati.

ART. 22
(Divieto di distribuzione degli utili e obbligo di utilizzo del patrimonio)

L'associazione ha il divieto di distribuire, anche in modo indiretto, utili e avanzi di gestione nonché fondi, riserve o capitale durante la propria vita ai sensi dell'art. 8 comma 2 del D.Lgs. 117/2017 e s.m.i. nonché l'obbligo di utilizzare il patrimonio, comprensivo di eventuali ricavi, rendite, proventi, entrate comunque denominate, per lo svolgimento dell'attività statutaria ai fini dell'esclusivo perseguimento delle finalità previste.

ART. 23
(Bilancio)

I documenti di rendiconto dell'associazione sono annuali e decorrono dal primo gennaio di ogni anno. Il conto consuntivo contiene tutte le entrate e le spese sostenute relative all'anno trascorso e all'esercizio annuale successivo.

Il rendiconto economico - finanziario dev'essere approvato entro il 30 aprile dell'anno successivo alla chiusura dell'esercizio sociale.

ART. 24
(Bilancio sociale)

È redatto nei casi e modi previsti dall'art. 14 del D. Lgs. 117/2017 e s.m.i.

ART. 25
(Convenzioni)

Le convenzioni tra l'associazione di promozione sociale e le Amministrazioni pubbliche Ong, associazioni, di cui all'art. 56 comma 1 del D. Lgs. 117/2017 e s.m.i. sono deliberate dal Consiglio Direttivo che ne determina anche le modalità di attuazione, e sono stipulate dal Presidente dell'associazione, quale suo legale rappresentante.

Copia di ogni convenzione è custodita, a cura del presidente, presso la sede dell'associazione.

ART. 26
(Personale retribuito)

L'associazione di promozione sociale può avvalersi di personale retribuito nei limiti previsti dall'art. 36 del D. Lgs. 117/2017 e s.m.i.

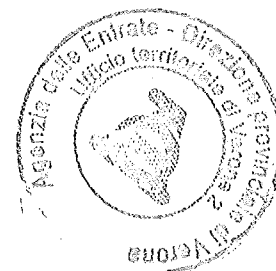
I rapporti tra l'associazione ed il personale retribuito sono disciplinati dalla legge e da apposito regolamento adottato dall'associazione.

ART. 27
(Responsabilità ed assicurazione degli associati volontari)

Gli associati volontari che prestano attività di volontariato sono assicurati per malattie connesse all'attività di volontariato, infortunio, e per la responsabilità civile verso i terzi ai sensi dell'art. 18 del D. Lgs. 117/2017 e s.m.i.

ART. 28
(Responsabilità dell'associazione)

Per le obbligazioni assunte dalle persone che rappresentano l'associazione, i terzi possono far valere i loro diritti sul fondo comune. Delle obbligazioni assunte rispondono, personalmente e solidalmente le persone che hanno agito in nome e per conto dell'associazione.



ART. 29
(Assicurazione dell'associazione)

L'associazione di promozione sociale può assicurarsi per i danni derivanti da responsabilità contrattuale ed extra contrattuale dell'associazione stessa.

ART. 30
(Devoluzione del patrimonio)

In caso di estinzione o scioglimento, il patrimonio residuo è devoluto, salva diversa destinazione imposta dalla legge, ad altri enti del Terzo settore, secondo quanto previsto dall'art. 9 del D. Lgs. 117/2017 e s.m.i.

ART. 31
(Disposizioni finali)

Per quanto non è previsto dal presente statuto, si fa riferimento alle normative vigenti in materia ed ai principi generali dell'ordinamento giuridico.

ART. 32
(Norma transitoria)

1. Tutti gli adempimenti legati all'iscrizione al Registro unico nazionale del terzo settore, che risultano essere incompatibili con l'attuale disciplina, trovano applicazione all'operatività del Runts medesimo.
2. A decorrere dal termine di cui all'art. 104 del D. Lgs. 117/17 e s.m.i., in coerenza con l'interpretazione autentica data al medesimo articolo ad opera dell'art. 5-sexies del D.L. n. 148/2017, la qualifica di onlus cessa di efficacia e trovano applicazione le disposizioni fiscali contenute nel titolo X del D. Lgs. 117/17 e s.m.i.
3. L'acronimo ETS/APS potrà essere inserito nella denominazione, in via automatica e sarà spendibile nei rapporti con i terzi, negli atti, nella corrispondenza e nelle comunicazioni con il pubblico solo dopo aver ottenuto l'iscrizione al Registro unico nazionale del terzo settore.
Le disposizioni contenute nel presente statuto incompatibili con la qualifica di onlus, acquistano efficacia solo dopo aver ottenuto l'iscrizione al Runts.

Finché l'associazione risulta iscritta al Registro regionale delle associazioni di promozione sociale e all'Anagrafe delle Onlus deve perseguire esclusivamente finalità di solidarietà sociale e ha il divieto di:

- svolgere attività diverse da quelle menzionate alla lettera a) dell'art. 10 del D. Lgs. 460/97 ad eccezione di quelle ad esse direttamente connesse;
- di distribuire, anche in modo indiretto, utili e avanzi di gestione nonché fondi, riserve o capitale durante la vita dell'associazione, a meno che la destinazione o la distribuzione non siano imposte per legge o siano effettuate a favore di altre Onlus che per legge, statuto o regolamento fanno parte della medesima ed unitaria struttura.

L'associazione ha inoltre l'obbligo di:

- impiegare gli utili o gli avanzi di gestione per la realizzazione delle attività istituzionali e di quelle ad esse direttamente connesse
- di devolvere il patrimonio, in caso di scioglimento per qualunque causa, ad altre onlus o a fini di pubblica utilità, sentito l'organismo di controllo di cui all'art. 3, comma 190, della L. 662/1996, salvo diversa destinazione imposta dalla legge.

L'associazione utilizzerà, nella denominazione ed in qualsivoglia segno distintivo o comunicazione rivolta al pubblico, la locuzione "organizzazione non lucrativa di utilità sociale" o l'acronimo "ONLUS".

Enrico Anselmi
Giovanni Anselmi
Roberto Anselmi
Giovanni Anselmi
Roberto Anselmi
Giovanni Anselmi
Giovanni Anselmi
Giovanni Anselmi
Giovanni Anselmi

